

ROCCO CRISCUOLO*

IL GIUDICATO E IL GIUDICANDO CAUTELARE

SOMMARIO: 1. *Il principio di preclusione.* – 2. *Il giudicato cautelare.* – 3. *Il giudicando cautelare.*

1. Il principio di preclusione

Io mi occuperò di due figure: quelle del giudicato cautelare e del giudicando cautelare, che sono espressione del principio di preclusione.

Il principio di preclusione è uno dei principi fondanti la teoria generale del processo. È grazie a tale principio che si può avere uno svolgimento ordinato del giudizio, che possono essere prevenute indebite regressioni, che può essere impedito alle parti di abusare delle facoltà loro riconosciute, che si possono evitare su una stessa *res iudicanda* pronunce contrastanti, che può essere garantito il processo da un'indebita usura e può essere evitato un inutile spreco di energie.

Ma in che cosa si sostanzia il principio di preclusione?

In maniera sintetica si può affermare che si oggettivizza nell'impossibilità per le parti di esercitare una facoltà loro, in astratto, riconosciuta dalla legge.

Ciò può trovare ragione nel fatto che la parte non si sia attivata tempestivamente, che abbia compiuto un'attività incompatibile con l'esercizio della facoltà, che quella facoltà sia stata già esercitata.

Tenuto conto, quindi, degli interessi sottesi al principio di preclusione e alla sua funzione ordinante e razionalizzatrice, mi sembra che si possa affermare che un suo uso sapiente consenta al giudice un governo del giudizio che ne assicuri la celerità, impedendo inutili e defatiganti attività.

Nella materia cautelare il principio in parola entra in gioco, oltre che

* Giudice presso il Tribunale della Libertà di Bologna.

con riguardo alle vicende che afferiscono all'incidente nel suo complesso, anche in relazione alle "interferenze" con il procedimento principale.

Sotto quest'ultimo aspetto, è opportuno rilevare l'efficacia preclusiva:

a) del decreto di archiviazione, nei limiti che più avanti saranno esposti, della sentenza di non luogo a procedere e della sentenza di proscioglimento, in relazione all'esercizio dell'azione cautelare;

b) della sentenza di condanna in ordine alla valutazione della gravità indiziaria;

c) del decreto che dispone il giudizio, del decreto penale di condanna e del decreto di giudizio immediato in merito all'accertamento del *fumus commissi delicti* in materia di cautela reale.

Di recente, in qualche isolata pronuncia della Cassazione¹ è stato affermato che le decisioni assunte nell'incidente cautelare, in punto di utilizzabilità delle prove, ove confermate dalla Suprema Corte, comportano la preclusione a trattare le stesse questioni nell'ambito del giudizio principale.

La Cassazione mi pare, invece, che si stia orientando in modo più convinto ad affermare che è preclusa la riproposizione delle questioni relative alla competenza, ove si sia in presenza di una sentenza del Supremo Collegio che abbia già deciso dette questioni, anche se la pronuncia è intervenuta nella fase delle indagini preliminari e in specie nel corso del procedimento cautelare, poiché tale decisione, stante il disposto dell'art. 25 c.p.p., ha efficacia vincolante per tutte le fasi del giudizio, salvo il caso di sopravvenienza di fatti nuovi che impongano un riesame del tema².

Il principio di preclusione, in relazione a quella che è la dinamica dell'incidente cautelare, ha una portata sicuramente diversa che non nell'ambito del giudizio di cognizione e ciò in quanto, nella nostra materia, le decisioni sono assunte allo stato degli atti e quindi, poiché governate dalla regola *rebus sic stantibus*, possono essere sempre riviste sia in presenza di un mutamento del quadro probatorio derivante dall'allegazione di nuovi elementi – preesistenti o sopravvenuti – precedentemente non valutati, sia a seguito di un mutamento giurisprudenziale.

È proprio questa peculiarità della cautela che rende il giudicato cautelare naturalmente instabile e comporta che sia rimessa all'insindacabile

¹ Cass. pen., sez. I, 21 dicembre 2011, n. 47655, in *C.E.D. Cass.*, n. 252181; Cass. pen., sez. I, 1 marzo 2012, n. 39850, *ivi*, n. 253950.

² Cass. pen., sez. I, 29 aprile 2011, n. 20992, in *C.E.D. Cass.*, n. 250117; Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 2013, n. 9413, *ivi*, n. 255065.

decisione delle parti l'allocazione, in uno o nell'altro dei sub-procedimenti contemporaneamente pendenti, degli effetti prodotti dalla preclusione connessa al c.d. giudicando cautelare.

2. Il giudicato cautelare

Il giudicato cautelare, che è un tipico istituto di diritto pretorio, è stato oggetto di un'elaborazione giurisprudenziale particolarmente nutrita, tant'è che si possono contare almeno dieci pronunce delle Sezioni unite³ che hanno riguardato in primo luogo la sua rilevanza nelle differenti situazioni procedurali in cui entra in gioco.

Per meglio comprendere la portata dell'istituto appare opportuno verificarne le implicazioni avendo riguardo, per un verso, alle interrelazioni tra il riesame e il procedimento di revoca delle misure cautelari, nonché tra i successivi procedimenti *ex art. 299 c.p.p.* e, per l'altro, alla sua incidenza sulla possibilità per il pubblico ministero di reiterare la domanda cautelare.

Per quanto attiene agli effetti del giudicato cautelare con riguardo alla posizione del cautelato, si rileva che in un primo periodo la giurisprudenza ha ritenuto che la preclusione sorgesse anche a causa della mancata impugnazione delle ordinanze emesse dal giudice di prime cure, poiché anche in tal caso le decisioni *de libertate* avrebbero acquistato la caratteristica dell'irrevocabilità ed avrebbero avuto un'efficacia preclusiva estesa anche alle questioni deducibili ma non effettivamente dedotte con l'impugnazione⁴.

Tale impostazione della Cassazione è stata messa in discussione già dalla

³ Cass. pen., sez. un., 1 luglio 1992, n. 11, Grazioso, in *C.E.D. Cass.*, n. 191183; Cass. pen., sez. un., 18 giugno 1993, n. 14, Dell'Omo, *ivi*, n. 194312; Cass. pen., sez. un., 12 ottobre 1993, n. 20, Durante, *ivi*, n. 195354; Cass. pen., sez. un., 12 novembre 1993, n. 26, Galluccio, *ivi*, n. 195806; Cass. pen., sez. un., 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, *ivi*, nn. 198211-213; Cass. pen., sez. un., 15 gennaio 1999, n. 2, Liddi, *ivi*, n. 212807; Cass. pen., sez. un., 31 maggio 2000, n. 14, Piscopo, *ivi*, n. 216261; Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, *ivi*, nn. 227357 - 227359; Cass. pen., sez. un., 24 maggio 2004, n. 29952, Romagnoli, *ivi*, n. 228117; Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2006, n. 14535, Librato, *ivi*, n. 235908.

⁴ Cass. pen., sez. un., 12 novembre 1993, n. 26, Galluccio cit.

sentenza delle Sezioni unite che ha riguardato la materia della riparazione per ingiusta detenzione⁵.

Nell'occasione il Supremo Collegio, nel verificare a quali decisioni dovesse essere riconosciuto il carattere dell'irrevocabilità preteso dall'art. 314 comma 2 c.p.p. perché il condannato potesse avanzare la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, ha espressamente affermato che tale carattere può essere riconosciuto alle ordinanze, non impugnate, adottate dal Tribunale della Libertà in sede di riesame o di appello avverso il provvedimento *de libertate*, ovvero alle pronunce emesse dalla Corte di cassazione a seguito di ricorso contro le decisioni del giudice dell'impugnazione, o in sede di ricorso *per saltum* contro lo stesso provvedimento applicativo della misura cautelare personale.

Il massimo organo nomofilattico ha quindi riconosciuto il carattere dell'irrevocabilità soltanto alle decisioni divenute definitive a seguito di impugnazione nell'ambito dell'incidente cautelare.

Da ciò è stato desunto che tale carattere non può essere attribuito all'ordinanza emessa dal giudice di prime cure, anche ove si tratti dell'ordinanza genetica della cautela, se sulla stessa non è intervenuta la pronuncia del giudice di secondo grado o della Suprema Corte.

Il quadro si è assestato con la sentenza delle Sezioni unite in data 8 luglio 1994, n. 11, Buffa. Le Sezioni unite hanno infatti stabilito che la mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309 comma 1 e 311 comma 2 c.p.p. non comporta alcuna preclusione, per il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura, quanto alla verifica della carenza originaria (oltre che persistente) di indizi o di esigenze cautelari.

Nella circostanza è stato affermato che l'ordinanza in tema di revoca della misura – che può essere adottata, senza l'osservanza di termini, in qualsiasi fase del procedimento e non ha natura impugnatoria – stante quanto previsto dall'art. 299 commi 1 e 2 c.p.p., mira a verificare la sussistenza attuale sia delle condizioni generali di applicabilità della misura stessa previste dagli artt. 273 e 274 c.p.p., sia delle condizioni specifiche dettate con riguardo ad ogni presidio coercitivo o interdittivo.

Il Supremo Consesso ha anche ribadito che una preclusione processuale è suscettibile di formarsi soltanto a seguito delle pronunzie emesse dalla Cassazione ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello e ha

⁵ Cass. pen., sez. un., 12 ottobre 1993, n. 20, Durante cit.

specificato che tale preclusione ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché opera *rebus sic stantibus*, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione, intendendosi per questioni implicite quelle che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte.

Infine, le Sezioni unite, con la sentenza n. 14 del 2000, Piscopo, hanno precisato che la preclusione derivante dal giudicato cautelare non attiene al procedimento previsto dall'art. 299 c.p.p., che può essere sempre attivato dall'interessato con la richiesta di revoca, ma alle singole questioni già definite in passato e ciò in quanto

il giudice della revoca è sempre tenuto ad accertare d'ufficio se vi siano ragioni, anche diverse da quelle prospettategli dall'interessato, che dimostrino l'insussistenza dei presupposti della misura

e hanno aggiunto che

la teoria del c.d. giudicato cautelare tende a consentire un più agevole ricorso alla motivazione *per relationem* al fine di disattendere richieste ripetitive e defatiganti.

La sentenza da ultimo menzionata è da ritenersi in linea con la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 89 del 1998⁶.

Il giudice delle leggi, dopo aver premesso che le disposizioni di cui all'art. 299 commi 1 e 2 c.p.p. sono espressione del principio del *favor libertatis*, ha affermato che il giudice che, su richiesta del cautelato, debba decidere in materia di cautela personale, non è in alcun modo legato allo specifico *petitum* contenuto nella richiesta, in quanto i suoi poteri-doveri e il contenuto delle sue decisioni trovano la loro definizione normativa nelle richiamate disposizioni, con la conseguenza che può disporre la revoca o l'attenuazione del trattamento cautelare ogni volta che ravvisi il venir meno dei presupposti richiesti per il mantenimento della cautela o l'affievolimento delle esigenze cautelari o, comunque, giudichi la misura

⁶ Corte cost., sent. 11 febbraio 1998, n. 89, in *C.E.D. Cass.*, n. 23811.

non più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che ritenga possa essere irrogata.

Le successive pronunce delle Sezioni unite in materia di cautela personale hanno sostanzialmente confermato le soluzioni riassunte, come emerge dalla lettura della sentenza Testini⁷ emessa nell'anno 2011.

Tirando le fila del discorso sinora svolto è dato rilevare che l'evoluzione giurisprudenziale ha comportato nel corso degli anni un ridimensionamento degli effetti del giudicato cautelare, rendendolo per così dire una preclusione debole, in quanto, proprio per il rispetto del principio del *favor libertatis* e quindi in un'ottica squisitamente garantista, si è prima negata la sua formazione in assenza di impugnazioni proposte avverso l'ordinanza genetica della misura o la decisione di rigetto della richiesta di revoca o di attenuazione del trattamento cautelare; si è, inoltre, limitato il suo effetto preclusivo soltanto alle questioni dedotte anche implicitamente; si è, infine, giunti ad affermare che comunque non può comportare l'inammissibilità dell'istanza poiché il giudice della cautela, una volta che sia stato investito della richiesta, ha il potere-dovere di accoglierla anche per ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte, purché non confliggenti con le risoluzioni delle questioni già coperte da giudicato cautelare.

Peraltro, la Cassazione⁸ ha rilevato che la decisione con la quale è stata disattesa una richiesta di revoca produce un effetto simile a quello previsto dall'art. 666 comma 2 c.p.p. in quanto tale norma – dettata per il procedimento di esecuzione e in forza della quale è inammissibile la proposta di incidente di esecuzione consistente nella mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi – pone un principio di carattere generale preclusivo, allo stato degli atti, di una nuova pronuncia giurisdizionale in ordine alle questioni trattate.

In materia di cautela reale, gli effetti del giudicato cautelare sono, a mio parere, più marcati.

Le Sezioni unite⁹, dopo aver criticato il richiamo ai principi riferiti al “giudicato” in senso proprio, stante la peculiarità della cautela, hanno af-

⁷ Cass. pen., sez. un., 12 dicembre 2010, n. 7931, Testini, in *C.E.D. Cass.*, nn. 249001-249002.

⁸ Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2008, n. 14236, in *C.E.D. Cass.*, n. 239661; Cass. pen., sez. II, 26 aprile 2012, n. 252819, *ivi*, n. 252819.

⁹ Cass. pen., sez. un., 24 maggio 2004, n. 29952, Romagnoli cit.

fermato che la preclusione endoprocessuale in oggetto, nell'ambito dell'incidente cautelare reale,

mira ad impedire ulteriori interventi giudiziari, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, rendendo inammissibile la riproposizione di istanze che hanno già formato oggetto di valutazione

e più avanti hanno ribadito che

in sede di istanza di revoca, invece, non possono essere riproposti motivi che sono stati già dedotti in sede di riesame e, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva.

Pertanto, ove la richiesta di revoca riguardi un sequestro, il giudicato cautelare non comporta la mera inammissibilità delle questioni già decise, ma determina l'inammissibilità della stessa istanza.

Il giudice non potrà disporre la revoca del vincolo per ragioni diverse da quelle prospettate dall'istante e si dovrà limitare a dichiarare l'inammissibilità della richiesta.

È proprio in relazione alla cautela reale che il giudicato cautelare produce, quindi, gli effetti che sono generalmente connessi a una preclusione processuale.

Nell'ambito della cautela personale, il principio di preclusione, invece, non può che essere temperato con quello del *favor libertatis* e con la conseguente necessità di un monitoraggio, tendenzialmente costante, della permanenza delle condizioni che legittimano la limitazione della libertà personale.

Il c.d. giudicato cautelare, come detto, copre le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte ma non anche quelle deducibili.

Tale principio, però, soffre delle limitazioni con riguardo:

- ai vizi che afferiscono al provvedimento genetico;
- alle questioni relative alla competenza;
- ai c.d. vizi che riguardano la decisione del Tribunale della Libertà, emessa a seguito di riesame, perché adottata sebbene non vi sia stata la trasmissione degli atti nel termine di cinque giorni dalla presentazione del ricorso previsto dall'art. 309 comma 5 c.p.p. o perché intervenuta decorso il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

Sotto il primo profilo, la mancata proposizione del riesame impedisce, infatti, un tardivo controllo della sussistenza dei requisiti formali

del provvedimento genetico della cautela, poiché, come è stato statuito¹⁰,

al Tribunale di cui all'art. 309 comma 7 c.p.p. è attribuito in via esclusiva il controllo sulla validità dell'ordinanza cautelare, con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 stesso codice.

Soltanto i vizi che rendono il provvedimento inesistente o ineseguibile ai sensi dell'art. 292 comma 2 c.p.p. possono essere sempre denunziati.

La conclusione alla quale sono giunte le Sezioni unite trova il proprio fondamento nel fatto che la scadenza dei termini per le impugnazioni *de libertate* sana le nullità derivanti dalla mancanza di questi requisiti di validità.

Peraltro, a mio avviso, la non deducibilità dell'invalidità dell'ordinanza genetica con la richiesta di revoca la si evince anche da quanto previsto nell'art. 299 c.p.p. nel quale non è contenuto alcun riferimento al disposto dell'art. 292 c.p.p. e non viene attribuita al cautelato la facoltà di richiedere la rimozione della misura sulla scorta di asserite nullità del provvedimento impositivo.

Pertanto, se si vuole far valere, ad esempio, il vizio dell'assenza di motivazione o della carenza della domanda cautelare, l'interessato dovrà proporre riesame o ricorso per Cassazione *per saltum* perché successivamente non potrebbe essere dedotta o rilevata d'ufficio alcuna nullità, anche assoluta, invalidante il provvedimento genetico della cautela.

Con riguardo alla competenza, le Sezioni unite¹¹ hanno statuito che

il mancato esperimento del riesame, ferma restando la facoltà del giudice della convalida [*così come, in genere, del giudice della cautela*] di dichiararsi incompetente in ogni tempo, preclude tuttavia che la questione della competenza del giudice che ha emanato la misura possa essere proposta in altro modo e specie attraverso una richiesta di revoca al giudice che procede.

In merito alla perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare *ex art.* 309

¹⁰ Cfr. Cass. pen., sez. un., 8 maggio 1994, n. 11, Buffa cit.; Cass. pen., sez. un., 31 maggio 2000, n. 14, Piscopo cit.; Cass. pen., sez. un., 24 maggio 2004, n. 29952, Romagnoli cit.

¹¹ Cass. pen., sez. un., 25 marzo 2010, n. 12823, Mones, in *C.E.D. Cass.*, n. 246273.

comma 10 c.p.p. le Sezioni unite¹², correggendo quanto precedentemente affermato nelle sentenze n. 1 e 2 del 1999¹³, hanno chiarito che:

l'omissione, da parte del giudice del riesame, della pronuncia, anche d'ufficio, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p., costituisce un vizio della decisione che, come tale, può essere fatto valere esclusivamente con il ricorso per cassazione nell'ambito del procedimento "*de libertate*" e non anche con la richiesta di declaratoria dell'inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimento principale.

Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che

nel giudizio di legittimità la predetta omissione, in quanto vizio della decisione, non può essere rilevata d'ufficio ma solo se denunciata con uno specifico, ancorché unico, motivo di impugnazione.

Proprio perché vizio della decisione, l'omissione in parola può essere fatta valere soltanto mediante l'impugnazione dell'ordinanza nell'ambito del procedimento *de libertate* con il ricorso per cassazione e non anche con la richiesta di declaratoria dell'inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimento principale.

Il dovere del Tribunale della Libertà di verificare, anche d'ufficio, la tempestività del procedimento deriva, secondo le Sezioni unite, dal disposto dell'art. 306 c.p.p.

Il giudicato cautelare può essere superato producendo elementi ancora non valutati dal giudice.

La difesa può avanzare una richiesta di revoca sulla scorta, ad esempio, di indagini difensive svolte anche anteriormente alla formazione del giudicato cautelare, le cui risultanze non sono state allegate alle precedenti istanze disattese, o di altri elementi desunti dal fascicolo del pubblico ministero, non portati precedentemente all'attenzione del giudicante.

In ordine, invece, ai limiti per il pubblico ministero di reiterare la domanda cautelare, oramai la Suprema Corte ha fissato dei punti fermi.

In primo luogo, la mancata impugnazione dell'ordinanza reiettiva della

¹² Cass. pen., sez. un., 31 maggio 2000, n. 14, Piscopo cit.

¹³ Cass. pen., sez. un., 15 gennaio 1999, n. 1, Caridi, in *C.E.D. Cass.*, nn. 212744 – 212745; Cass. pen., sez. un., 15 gennaio 1999, n. 2, Liddi cit.

domanda dà luogo alla formazione del giudicato cautelare, che preclude la riproposizione della richiesta laddove la stessa non sia fondata su nuovi elementi¹⁴.

A tale conclusione la Corte di cassazione è giunta facendo leva su un generale principio di tassatività delle procedure esperibili in materia cautelare, che limita i rimedi praticabili ai mezzi di impugnazione previsti dalla legge, anche a fronte di valutazioni del giudice adito palesemente erronee, perché determinate da un distratto e superficiale esame degli atti, che ha comportato l'omesso apprezzamento di elementi fondamentali.

Corollario dell'esposta conclusione è l'impossibilità, per il giudice che abbia emesso un provvedimento reiettivo, di disporre la revoca in mancanza di nuove allegazioni¹⁵.

Parimenti è preclusa la reiterazione del provvedimento genetico della cautela se il precedente provvedimento sia stato annullato in conseguenza del riesame del merito effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame, con la quale è stata esclusa la ricorrenza delle condizioni generali di legittimità¹⁶.

La reiterazione del provvedimento impositivo della cautela è, invece, ammessa quando il precedente provvedimento è rimasto caducato per ragioni puramente formali (nullità; perdita di efficacia *ex art.* 309 comma 10 c.p.p.; perdita di efficacia per mancato espletamento nel termine dell'interrogatorio di garanzia, purché, in quest'ultimo caso, il cautelando venga previamente interrogato in stato di libertà)¹⁷.

Il Giudice nomofilattico¹⁸ ha, però, chiarito che

il cosiddetto giudicato cautelare si forma sul materiale probatorio, esaminato originariamente dal giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, e trasmesso al Tribunale della Libertà, ma non sugli atti prodotti in udienza dalle parti, qualora l'organo del riesame non li abbia presi in alcuna considerazione

Secondo tale insegnamento, il pubblico ministero può, quindi, avanzare

¹⁴ Cass. pen., sez. VI, 25 ottobre 2002, n. 5374, in *C.E.D. Cass.*, n. 223654; Cass. pen., sez. V, 13 ottobre 2009, n. 43068, *ivi*, n. 245092.

¹⁵ Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 1999, n. 5825, in *C.E.D. Cass.*, n. 215567.

¹⁶ Cass. pen., sez. un., 1 luglio 1992, n. 11, *Grazioso cit.*

¹⁷ Cass. pen., sez. un., 1 luglio 1992, n. 11, *Grazioso cit.*

¹⁸ Cass. pen., sez. II, 21 settembre 2012, n. 49270, in *C.E.D. Cass.*, n. 255237.

una nuova richiesta cautelare fondata anche su elementi probatori presentati non al giudice di prime cure ma soltanto al Tribunale della Libertà che ha annullato il provvedimento senza però valutare in alcun modo le produzioni dell'inquirente, in quanto è una scelta insindacabile dell'attore istituzionale quella tra procedere all'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame per omessa motivazione sulla documentazione prodotta o proporre una nuova richiesta di applicazione di misura cautelare allegando gli elementi nuovi in precedenza non valutati.

Anche la difesa, che ha visto rigettata la richiesta di riesame senza che siano stati valutati gli elementi prodotti in sede di impugnazione, potrà avanzare una richiesta di revoca della misura basata proprio su detti elementi.

Nell'ipotesi in cui il giudice di prime cure rigetti la domanda cautelare per carenza di gravità indiziaria o perché non ravvisi *pericula libertatis*, dichiarandosi contestualmente incompetente, c'è da chiedersi se, in caso di mancata impugnazione del provvedimento da parte del pubblico ministero, si formi il giudicato cautelare.

A tale domanda la Suprema Corte ha fornito risposte contrastanti, tant'è che in alcune pronunce¹⁹ ha riconosciuto l'interesse dell'organo requirente presso il giudice che si è dichiarato incompetente a proporre appello, proprio per evitare il formarsi del giudicato cautelare, mentre in altre²⁰ ha negato che possa essere ravvisato un siffatto interesse.

A mio parere è da condividere la seconda soluzione.

Le Sezioni unite²¹, trattando della preclusione prodotta dal provvedimento di archiviazione, hanno chiarito che si tratta di una «preclusione endoprocedimentale», che attiene

a qualsiasi iniziativa del pubblico ministero specificamente diretta ad attivare (riattivare) le indagini, in assenza delle condizioni previste per la riapertura delle investigazioni

¹⁹ Cass. pen., sez. VI, 24 gennaio 2007, n. 12330, in *C.E.D. Cass.*, n. 236398; Cass. pen., sez. VI, 17 gennaio 2007, n. 8971, *ivi*, n. 235920.

²⁰ Cass. pen., sez. VI, 28 aprile 2006, n. 24639, in *C.E.D. Cass.*, n. 235187; Cass. pen., sez. I, 22 dicembre 2010, n. 11467, non massimata.

²¹ Cass. pen., sez. un., 22 marzo 2000, n. 9, Finocchiaro, in *C.E.D. Cass.*, n. 216004. V., pure, successivamente, Cass. pen., sez. un., 24 giugno 2010, n. 33885, Giuliani, *ivi*, n. 247834.

e ne hanno ben delimitato l'ambito di operatività, facendo leva sul concetto racchiuso nell'espressione "stesso fatto" in correlazione all'opposta "fatto diverso".

Hanno evidenziato come l'interpretazione del sistema codicistico porti necessariamente a concludere che non si possa definire "stesso fatto" quello in accertamento da parte di un'autorità investigativa diversa rispetto a quella operante presso il giudice che pronunciò il provvedimento di archiviazione, in quanto

la nozione di "stesso fatto", ai fini che qui interessano, comprende sia le componenti oggettive dell'addebito (condotta, evento, nesso di condizionamento eziologico), vale a dire il contenuto della *notitia criminis*, sia gli aspetti esterni al fatto di reato, per tali intendendosi l'autorità che procede (o procedette) alla investigazione, essendo chiaro che l'effetto preclusivo, di cui si è parlato, condiziona solo la condotta dell'ufficio investigativo che chiese ed ottenne il decreto (o l'ordinanza) di archiviazione di quella notizia di reato e che, sopravvenendo ragioni di approfondimento delle indagini, può rivolgersi al suo giudice referente per chiedere ed ottenere il decreto di cui all'art. 414 c.p.p. Certo, ciò non potrebbe essere chiesto da un pubblico ministero diverso, per territorio, rispetto a quello che fu investito della richiesta di declaratoria della infondatezza della notizia di reato [...]. Sul punto, pertanto, può affermarsi che è estranea al concetto di "stesso fatto" l'ipotesi di investigazioni condotte, ancorché specificamente, da altro ufficio di Procura della Repubblica perché la preclusione procedimentale non può svolgere funzione impeditiva oltre l'ambito del rapporto pubblico ministero-giudice della data indagine preliminare.

Orbene, alla luce di tale pronuncia, risulta chiaro che la nozione di "stesso fatto" comprende oltre le componenti oggettive dell'addebito, anche gli aspetti esterni al fatto di reato, da identificare nell'autorità che procede o procedette all'investigazione, poiché gli effetti preclusivi che si verificano nell'ambito di un procedimento possono condizionare soltanto l'ufficio inquirente che è stato titolare di quel procedimento e non il diverso ufficio del pubblico ministero territorialmente competente che stia autonomamente investigando o che investigherà sulla medesima *notitia criminis*.

Se così è, allora, la conclusione che si deve trarre in merito alla questione in oggetto deve essere che la mancata impugnazione del provvedimento reiettivo emesso dal giudice incompetente non può determinare alcuna preclusione alla riproposizione della domanda cautelare da parte del pubblico ministero competente.

Invero, il giudicato cautelare ha un'efficacia endoprocedimentale e,

quindi, è produttivo di effetti soltanto nell'ambito del medesimo procedimento.

Ove per la stessa fattispecie di reato sia già pendente o venga promosso un nuovo procedimento dinanzi ad una diversa Autorità Giudiziaria, nessuna preclusione può derivare dalle interlocuzioni che hanno avuto luogo tra la pubblica accusa e il giudice di una diversa sede giudiziaria, poiché tali interlocuzioni sono avvenute nell'ambito di un distinto procedimento, addirittura tra Autorità Inquirente e Giudicante incompetenti.

Non si può fare a meno di descrivere le conseguenze per alcuni versi paradossali derivanti dalla tesi qui non condivisa.

Il pubblico ministero presso il giudice che si è dichiarato incompetente dovrebbe appellare il provvedimento presso il Tribunale della Libertà. Il Tribunale, accolto l'appello avendo ravvisato l'urgenza, non potrebbe che dichiararsi a sua volta incompetente, attivando il meccanismo *ex art. 27 c.p.p.* e disponendo la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza *ex art. 310 comma 3 c.p.p.*

Le disposizioni di cui all'art. 291 comma 2 e all'art. 310 comma 3 c.p.p. appaiono, però, in insanabile contrasto, in quanto una situazione di urgenza di provvedere non può certo tollerare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento adottato, in attesa della sua definitività.

Del resto, l'attivazione del meccanismo *ex art. 27 c.p.p.* comporterebbe, con ogni probabilità, l'emissione dell'ordinanza cautelare da parte del giudice competente ben prima che quella emessa dal Tribunale della Libertà incompetente divenga definitiva.

Last, but not least, non si può non evidenziare come il giudice competente ben potrebbe adottare il provvedimento cautelare in pendenza dell'appello proposto dal pubblico ministero presso il giudice incompetente e se ciò accadesse non sembra che possa ravvisarsi alcuna invalidità di tale titolo cautelare anche secondo la tesi non condivisa, poiché nessun giudicato cautelare si sarebbe ancora formato e, per quanto si dirà più avanti, non è ravvisabile un'ipotesi di c.d. giudicando cautelare.

Altro aspetto che a mio avviso merita attenzione è quello relativo all'impatto sul giudicato cautelare di un nuovo diritto vivente, che trae origine da una pronuncia delle Sezioni unite con la quale sia stato composto un contrasto giurisprudenziale, o si è proceduto ad un radicale mutamento dell'indirizzo interpretativo sino ad allora vigente.

In sostanza, ci si deve interrogare se il giudicato cautelare che si è formato fondandosi su un orientamento giurisprudenziale che riteneva, ad esempio, un certo fatto integrante un'ipotesi di reato, possa ritenersi supe-

rato ove successivamente tale opzione interpretativa sia stata smentita dalla Suprema Corte nella sua composizione estesa: volendo fare un esempio, si faccia il caso dell'uso del telefono per ragioni private da parte del dipendente pubblico: alcune pronunce²² della Cassazione hanno ritenuto che integrasse il delitto di peculato e quindi potesse essere applicata la custodia carceraria, mentre le Sezioni unite Vattani²³ hanno affermato che si tratta di peculato d'uso con la conseguenza che non possono essere applicate le misure coercitive.

A tale quesito, a mio parere, la risposta non può che essere positiva.

È vero che nella sentenza Librato²⁴ si afferma che una questione di diritto, una volta decisa e coperta dal giudicato cautelare, non può essere riproposta; però è da rilevare che le Sezioni unite hanno formulato tale affermazione nell'ambito di un procedimento nel quale era stato prospettato quale "nuovo elemento" una pronuncia di una sezione della Cassazione con la quale era stata proposta una soluzione ermeneutica che era rimasta nettamente minoritaria.

Stante il caso concreto di cui si è occupata la sentenza Librato ritengo che detta pronuncia non possa costituire un precedente con il quale ci si debba confrontare.

Sul punto mi sembra invece importante quanto affermato in materia di c.d. giudicato esecutivo dalle Sezioni unite con la nota pronuncia Beschi dell'anno 2010²⁵.

Secondo il Supremo Collegio

il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata

precisandosi

²² Cass. pen., sez VI, 20 dicembre 2010, n. 256, in *C.E.D. Cass.*, n. 249201; Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 26595, *ivi*, n. 244458; Cass. pen., sez. VI, 26 febbraio 2007, n. 21335, *ivi*, n. 236627.

²³ Cass. pen., sez. un., 20 dicembre 2012, n. 19054, Vattani, in *C.E.D. Cass.*, n. 255296.

²⁴ Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2006, n. 14535, Librato cit.

²⁵ Cass. pen., sez. un., 21 gennaio 2010, n. 18288, Beschi, in *C.E.D. Cass.*, n. 246651.

che tale soluzione è imposta dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona in linea con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 7, come interpretato dalle Corti europee, include nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale.

Successivamente a tale pronuncia, in materia di cautela reale, la Suprema Corte²⁶, sebbene senza menzionare la richiamata pronuncia delle Sezioni unite, ha affermato che costituisce elemento “nuovo” sul quale fondare la richiesta di revoca del sequestro non un semplice arresto del giudice di legittimità che abbia prospettato una soluzione ermeneutica diversa rispetto a quella già cristallizzatasi nell'originario procedimento cautelare, ma una sentenza delle Sezioni unite, in quanto tale decisione non rappresenta una pronuncia soltanto autorevole da valutare, semmai, in sede di cognizione, ma, proprio perché promanante dal collegio deputato a dirimere i contrasti di giurisprudenza, costituisce, per i giudici del merito, un fatto interpretativo nuovo che gli stessi non possono esimersi dall'esaminare.

Correttamente, a mio parere, la Cassazione ha osservato che, ove così non fosse, il cosiddetto giudicato cautelare assumerebbe un livello di “preclusività” del tutto corrispondente al giudicato vero e proprio.

Insomma, ritengo che si possa affermare che in presenza di una pronuncia del giudice nomofilattico nella sua più autorevole composizione, il giudicato cautelare, proprio perché vige *rebus sic stantibus*, ne viene travolto al fine di consentire l'adeguamento della vicenda cautelare al diritto vivente, che ha preso corpo a seguito dell'intervento delle Sezioni unite.

Ciò vale sicuramente per le ipotesi che hanno ad oggetto mutamenti in materia processuale e per l'*overruling in melius* nell'ambito del diritto sostanziale.

Più problematica è l'ipotesi di un mutamento *in peius*.

In tale ultima ipotesi, non già per ragioni di natura procedurale ma in forza del disposto dell'art. 5 c.p. come ridefinito dalla Corte costituzionale²⁷ mi sembra che il mutamento possa essere opposto al cautelando soltanto se fosse prevedibile al tempo di commissione del reato.

²⁶ Cass. pen., sez. VI, 6 maggio 2010, n. 19716, in *C.E.D. Cass.*, n. 247113.

²⁷ Corte cost., sent. 23 marzo 1988, n. 364, in *C.E.D. Cass.*, n. 138.

3. Il giudicando cautelare

L'altra preclusione da analizzare è quella derivante dal c.d. giudicando cautelare.

Con la locuzione in oggetto ci si riferisce agli effetti preclusivi derivanti da un gravame in materia cautelare ancora pendente.

La prima pronuncia che ha analizzato tale tematica è stata la sentenza delle Sezioni unite del 31 marzo 2004, Donelli²⁸.

Peraltro, la questione che era stata rimessa alla Sezioni unite non era già quella relativa alla preclusione di cui si tratta ma quella afferente alla possibilità che le parti, in pendenza di un appello cautelare, presentassero elementi probatori nuovi – preesistenti o sopravvenuti – direttamente in tale sede.

A quest'ultimo quesito la suddetta decisione ha dato risposta positiva, muovendo dall'affermazione, già contenuta nella sentenza delle Sezioni unite Gibilras²⁹, che l'appello cautelare e quello che ha luogo nel processo di merito partecipano della medesima natura,

poiché integrano lo stesso strumento di verifica del provvedimento del primo giudice.

Da ciò hanno, quindi, desunto che come il giudice di appello in sede di merito è legittimato a verificare tutto il materiale istruttorio ed a riconsiderare anche i punti della motivazione della sentenza di prime cure non censurati con l'impugnazione, così il giudice di appello *de libertate* in presenza di un'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso un provvedimento reiettivo della sua richiesta, pur nel rispetto del perimetro tracciato dall'originaria domanda cautelare, è

il giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare *ex novo* la vicenda cautelare nella sua interezza

al fine di adottare, eventualmente, il provvedimento genetico della misura.

In modo consequenziale con tali affermazioni le Sezioni unite hanno statuito che, nel rispetto del principio del contraddittorio e della garanzia

²⁸ Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli cit.

²⁹ Cass. pen., sez. un., 25 giugno 1997, n. 8, Gibilras, in *C.E.D. Cass.*, n. 208313.

della facoltà delle parti di controdedurre, sia la difesa che la pubblica accusa possono produrre elementi nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a corroborare le proprie richieste.

Tuttavia le Sezioni unite non si sono fermate a tale statuizione ma hanno anche affrontato il problema derivante «dalle interferenze tra competenze funzionali diversificate» a cui potrebbe dar luogo il riconoscere al pubblico ministero la facoltà di produrre le nuove emergenze investigative nell'appello già instaurato ovvero avanzando una nuova richiesta cautelare e hanno ritenuto di poterlo risolvere affermando come

alla luce di una complessiva lettura delle linee logico – sistematiche sia del fenomeno cautelare che della categoria delle preclusioni endoprocedimentali [...] il rapporto fra le due soluzioni non si configuri in termini di “concorrenza”, bensì di “alternatività”.

Affermano le Sezioni unite:

si intende sostenere il principio per cui, qualora il pubblico ministero si determini a coltivare contemporaneamente entrambe le vie (da un lato rinnovando al giudice per le indagini preliminari la richiesta di misura cautelare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, mediante l'allegazione di elementi “nuovi”, e dall'altro insistendo nell'appello avverso il provvedimento reiettivo), al giudice stesso sia preclusa, in pendenza dell'appello avverso la sua prima decisione, la potestà di statuire ancora in ordine alla medesima domanda devoluta in sede di gravame al vaglio del Tribunale della Libertà. Non può invero consentirsi all'organo dell'accusa, nell'investire della decisione sulla stessa azione cautelare diversi giudici, di perseguire l'abnorme risultato di un duplice, identico, titolo, l'uno “a sorpresa” e immediatamente esecutivo, l'altro disposto all'esito di contraddittorio camerale e del quale resta sospesa l'esecutività fino alla decisione definitiva.

Peraltro dalla lettura della sentenza Donelli non emerge in modo chiaro se il pubblico ministero possa produrre il “nuovo” materiale istruttorio soltanto nell'ambito dell'appello cautelare o possa spendere tale materiale anche avanzando una nuova richiesta cautelare al giudice di prime cure.

Con tale ultima problematica si è confrontata la sentenza delle Sezioni unite Testini³⁰.

³⁰ Cass. pen., sez. un., 16 dicembre 2010, n. 7931, Testini cit.

Peraltro, per dare risposta al quesito, i giudici di legittimità hanno dovuto anche tenere in conto quanto affermato dal Supremo Collegio con la sentenza Donati³¹, sentenza con la quale le Sezioni unite avevano tracciato un vero e proprio statuto della preclusione, sebbene con specifico riguardo al procedimento principale.

In detta ultima sentenza si è statuito che:

non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, di talché nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal pubblico ministero, ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente.

Le Sezioni unite Testini hanno dichiarato di condividere le argomentazioni della sentenza Donati circa l'immanenza nell'ordinamento processualpenalistico di un generale principio di preclusione, che opera, oltre che nel giudizio di cognizione, anche in altri ambiti procedurali, e di cui la regola dell'art. 649 c.p.p. è solo una particolare pregnante espressione.

Peraltro, hanno sottolineato le peculiarità del procedimento cautelare che ha insita nella propria *ratio* la natura contingente dei provvedimenti e la necessità del loro tendenziale adeguamento al mutare delle situazioni e, richiamando l'elaborazione giurisprudenziale in materia di giudicato cautelare in quanto estensibile anche al giudicando cautelare, hanno riaffermato che l'*idem* il cui *bis* è precluso ha una diversa delimitazione, in ambito cautelare, rispetto a quanto avviene invece nel processo di cognizione. In specie, hanno rilevato che mentre nell'ambito di quest'ultimo giudizio la preclusione si verifica ove si sia in presenza del medesimo fatto contestato alla stessa persona nella medesima sede giudiziaria, nell'ambito dell'inci-

³¹ Cass. pen., sez. un., 28 giugno 2005, Donati, in *C.E.D. Cass.*, nn. 231799 – 231800.

dente cautelare, che è governato dalla regola del *rebus sic stantibus*, acquista rilievo anche il materiale probatorio prodotto, con la conseguenza che dinanzi ad un cambiamento degli elementi posti (e valutati) a sostegno o a confutazione del fatto contestato e della sua rilevanza cautelare non è ravvisabile un *bis in idem*.

Pertanto, anche le preclusioni del giudicato e del giudicando cautelare sono superate.

Invero, le Sezioni unite, proprio sulla scorta delle peculiarità che caratterizzano la vicenda cautelare e in particolare dell'eventuale necessità di un immediato intervento per porre argine ai *pericula libertatis*, hanno evidenziato che sarebbe oltremodo illogico, e contrario alle esigenze di tempestività tipiche della cautela, ritenere che, a causa della pendenza di un'impugnazione, sia precluso l'immediato utilizzo dei *nova* utili a sostenere una nuova domanda cautelare producendoli al giudice di prime cure.

Si legge, infatti, nella sentenza in commento:

è del resto prassi corrente, della cui legittimità non si dubita, la proposizione, da parte dell'indagato, di istanze di revoca o sostituzione della misura, purché basate su elementi nuovi, mentre è in corso, non importa in quale fase, un procedimento cautelare relativo alla stessa contestazione. [...] La soluzione non può essere diversa quando i *nova* siano fatti valere dal pubblico ministero. Le esigenze di una pronta tutela della collettività, costituenti il *pendant* di quelle che presidiano il *favor libertatis*, sono parimenti incompatibili con improprie e inutili dilazioni, quali quelle che deriverebbero da intralci di tipo procedurale, a volte anche di lunga durata, e magari non nella disponibilità dell'accusa. Le situazioni che si possono presentare nella realtà sono evidentemente le più varie e possono condizionare le scelte concrete del pubblico ministero e riflettersi sulle conseguenze delle medesime sulla sorte dei procedimenti. Il punto fermo è comunque che l'autonomo utilizzo dei *nova* non può essere paralizzato da una pendenza in atto sullo stesso fatto, mentre a sua volta ne determina la non riversabilità dei medesimi in essa, operando, nell'identità degli elementi adottati, il meccanismo preclusivo.

Il ragionamento del Giudice nomofilattico è stato condensato nel seguente principio di diritto:

qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale *de libertate*, intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio o porli a base

di una nuova richiesta di misura cautelare personale, ma la scelta così operata gli preclude di coltivare l'altra iniziativa cautelare.

La soluzione proposta risulta conforme al brocardo *electa una via non datur recursus ad alteram* e a detta delle stesse Sezioni unite non è in contrasto, se non meramente apparente, con quanto statuito dalla sentenza Donelli, poiché, secondo il Supremo Collegio, con tale ultima pronuncia si è inteso, per un verso, affermare la facoltà per l'accusa di procedere alla produzione dei nuovi elementi in sede di appello, e, per l'altro, statuendo che le diverse opzioni assegnate all'attore pubblico si pongono in rapporto non di concorrenza ma di alternatività, risolvere gli inconvenienti cui tale scelta poteva dar luogo, superando in particolare l'obiezione del duplice rischio di un potenziale contrasto di decisioni e della potenziale concorrenza di due titoli cautelari dall'identico contenuto.

Secondo le Sezioni unite proprio la costruzione in termine di alternatività tra strade percorribili dall'attore istituzionale per far valere i *nova* ai fini del perseguimento del suo obiettivo e, quindi, l'impossibilità per l'inquirente di intraprendere il percorso alternativo, costituisce la riprova che la conclusione alla quale si è giunti era già contenuta nella sentenza Donelli.

In forza di quanto statuito, la preclusione del c.d. giudicando cautelare derivante dall'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo, opera sia nell'ipotesi in cui al giudice di primo grado venga riproposta la medesima richiesta, fondata sugli stessi elementi, sia nell'ipotesi in cui gli elementi probatori nuovi siano stati già prodotti in sede di appello.

Nell'ipotesi in cui il nuovo materiale istruttorio sia presentato non già al giudice dell'appello ma al giudice di prime cure in sede di riproposizione della domanda cautelare si avrà la preclusione per l'inquirente a coltivare l'impugnazione.

Ritengo che per il pubblico ministero decidere di adire nuovamente il giudice di prime cure, trasmettendogli le ulteriori risultanze investigative che intende spendere, sia la scelta più vantaggiosa. In tale ipotesi, invero, se la richiesta è disattesa, l'inquirente potrà presentare appello e, così, ottenere dal giudice del gravame una pronuncia contenente una valutazione dell'intero *dossier* istruttorio selezionato, mentre, ove il giudice adito abbia accolto la sua domanda, avrà un titolo cautelare immediatamente esecutivo.

PRESIDENTE

Grazie al Collega Criscuolo per questa relazione, della cui qualità credo vi siate resi tutti conto. In materia di giudicato cautelare, il problema non è

rinvenire le pronunce, perché ce ne sono forse anche troppe (è un istituto – come ha chiarito il Relatore – di diritto pretorio, di creazione giurisprudenziale). Di pronunce ce ne sono troppe e non sono agevolmente coordinabili e riconducibili ad unità. Mi pare che il gran pregio della relazione stia per l'appunto nell'averne fornito un inquadramento organico (ricomprensivo anche il fratello cadetto del nostro istituto, ossia il giudicando cautelare), con una serie di spunti che si amalgamano fra loro, fino a ricostruire l'istituto in termini che, a questo punto, mi paiono addirittura razionalmente compatti.

Ma dovete sapere che fra di noi magistrati, in particolare all'interno della Sezione, il Dott. Criscuolo altri non è che il *Doctor Subtilis*, appellativo che, come noto, è sino ad ora stato attribuito a tre soli personaggi: un teologo, Giovanni Duns Scoto; un politico, Giuliano Amato; e un giurista, Rocco Criscuolo. Io credo che Rocco Criscuolo, fra i tre, sia quello che più se l'è meritato.

ROCCO CRISCUOLO

Adesso voglio una replica: ho diritto ad una replica. Ci lega una profonda amicizia, e un profondo affetto, ormai, per quanto abbiamo lavorato assieme. Quindi le parole del Presidente Albiani nei miei confronti sono – come dire? – ipervalutazioni del mio lavoro e delle mie capacità. Ovviamente, gliene sono sempre grato e glielo riconosco, però non penso di meritare tutti gli elogi che mi ha rivolto.

PRESIDENTE

Io credo di sì.

Rocco Criscuolo

Ma tu non hai diritto di replica, devi passare la parola ...

PRESIDENTE

Ma io sono Presidente del seminario, "Primo Motore Immobile". Voi non lo conoscete. Vedete: tutti fanno professione di modestia (tranne alcuni che sono affetti da forme incoercibili di megalomania); ma chi, come me, conosce il Dott. Criscuolo sa che le sue esternazioni di modestia sono tanto sincere quanto – e la relazione appena svolta lo attesta – del tutto ingiustificate.

A questo punto, dopo vari interventi che si sono mossi sul piano teorico, anche se toccando a più riprese la pratica, ci spostiamo in un altro osservatorio, che più si avvicina al cuore sostanziale del tema odierno, perché

presteremo ora orecchio – se ho bene inteso quale sarà il contenuto dei prossimi interventi – alla situazione dell'amministrato, al dramma che vive l'amministrato per effetto del problema di cui oggi stiamo tentando di individuare possibili soluzioni. Ci avviciniamo di più, insomma, all'ambiente di chi il problema lo vive, come si dice, sulla propria pelle.